REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dell'Economia Dipartimento Finanze e Credito

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.P.R. 1074/1965 recante le norme d'attuazione dello Statuto in materia finanziaria;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale, approvato con D.P. Reg. del 28/02/1979, n. 70 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n.19/2008 recante Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

Visto il D.P.Reg. 12/2009, per come modificato ed integrato dal successivo D.P.Reg. 370/2010, recante il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19/2008;

Vista la L.R. 15 maggio 2013, n. 10 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015;

Visto il D.P.Reg. n. 586 del 28 novembre 2013 con il quale il dott. Luca Bianchi è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'Economia;

Vista la L.R. 10/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto la L.R. 10/2000, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n.252/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n.322/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 06/9/2011, n. 159 e s.m.i "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Visto il D.Lgs 15/11/2012, n. 218 e s.m.i concernente "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Vista la L.R. n. 6/2001, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art.7;

Vista la decisione C (2009) 7182 del 30/09/2009 (relativa all'Aiuto n. 675/2008) con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al disegno di legge n. 239, approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana con legge n. 11/2009;

- Vista la L.R. n. 11/2009 recante norme sui crediti d'imposta per nuovi investimenti e la crescita dimensionale delle imprese;
- Vista la Convenzione per la gestione del credito d'imposta stipulata il 17/11/2010 tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione, ai sensi dell'art. 11 L.R. 11/2009 citata ed approvata con D.A. n.464 del 19/11/2010, registrato alla Corte dei Conti al registro 1, foglio n.8 del 30/11/2010, pubblicato in GURS n. 55 del 17/12/2010;
- Visto il D.A. n. 85 del 22 febbraio 2011, pubblicato in GURS n. 10 del 4/03/2011, recante la versione aggiornata dell'Allegato 1 della Convenzione suddetta;
- Visto il D.A. n.91 dell'1 marzo 2011, pubblicato in GURS n.25 Supplemento ordinario n. 1 del 10/06/2011, relativo all'approvazione dei modelli delle istanze di cui all'art.7 della L.R. 11/2009 recante, unitamente ai moduli ICIS e RICIS, le istruzioni di compilazione, nonché la determinazione del periodo di presentazione delle istanze suddette;
- Vista la Circolare assessoriale n.1 del 4/03/2011 e s.m.i., pubblicata in GURS n.25 Supplemento ordinario n. 1 del 10/06/2011, relativa all'attuazione della L.R. 11/2009;
- Visto il D.A. n. 104 del 14/03/2011, pubblicato in GURS n.25 Supplemento ordinario n. 1 del 10/06/2011, recante modifiche ai modelli delle istanze e delle relative istruzioni di compilazione, approvate con D.A. n. 91/2011, nonché l'aggiornamento del periodo di presentazione delle istanze già determinato con tale ultimo provvedimento;
- Visto il D.A. n. 356 dell'8/07/2011, pubblicato in GURS n. 33 del 05/08/2011, con il quale sono state specificate ed integrate i contenuti delle istanze, delle istruzioni e della circolare, rese disponibili nella loro versione definitiva nel Sito istituzionale della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it Credito di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese Modulistica, istruzioni, circolari;
- Visti gli articoli 1 e 2 della legge regionale 12 agosto 2011, n. 20 (pubblicata sulla GURS n. 35 del 19 agosto 2011) recanti, rispettivamente, disposizioni per garantire l'avvio del credito d'imposta conformemente alla L.R. 11/2009 ed ai provvedimenti attuativi derivanti dagli articoli 7, 8 e 9 della stessa mediante il ricorso a fondi regionali nonché la relativa copertura finanziaria per tale avvio, pari a 120 milioni di euro;
- Vista la nota della Commissione Europea DG Concorrenza prot. D/2011*089032 del 23/0812011 relativa all'assenza di obblighi di preventiva notifica alla Commissione, bensì di mera comunicazione, dei contenuti dei citati articoli l e 2 della L.R. 20/2011;
- Visto il D.A. n. 485 del 9 settembre 2011 pubblicato in GURS n. 40 del 23/09/2011 recante la determinazione del periodo compreso tra le ore 10 del 3/11/2011 e le ore 24 del 31/12/2011 quale termine per la presentazione delle istanze Modello ICIS per l'anno 2011;
- Visto il DDG n. 361 del 15 maggio 2012 pubblicato nella GURS n.21 del 25/05/2012, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della 1.r. n. 11/2009, con il quale, in relazione a quanto previsto dal sopracitato articolo 44 bis del DPR 445/2000 e s.m.i introdotto dall'articolo 15 della legge 12/11/2011, n. 183, è stato sostituito l'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale dell'Economia 1 febbraio 2010, n. 3 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 7 del 12 febbraio 2010 nel testo modificato ed integrato dal successivo D.D.G. n.266 del 02/08/2010 pubblicato in GURS n.36 del 13/08/2010;
- Visto il D.A. n. 536 del 14 settembre 2012 pubblicato in GURS n. 41 del 28/09/2012 con il quale si è provveduto alla specificazione ed all'integrazione degli atti assessoriali attuativi della stessa L.R. 11/2009, alla determinazione per l'anno 2012 del termine per la presentazione delle istanze di rinnovo Modello RICIS di cui all'art.1, lett b) del D.A. n.91/2011 e s.m.i;

- Rilevato che nell'anno 2012 la somma residuata nell'anno 2011, comprensiva delle rinunce e delle decadenze, è stata destinata con Decreto Assessoriale n. 536 del 14 settembre 2012 e n. 561 del 15 ottobre 2012 al soddisfacimento di parte delle istanze non accolte per esaurimento dei fondi stanziati.
- Visto l'articolo 7, comma 4, della citata L.R. 11/2009 che prevede Le imprese che, presentata l'istanza ai sensi del presente articolo, non ne abbiano ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di presentazione, possono rinnovare la richiesta relativamente al medesimo progetto di investimento, esponendo un importo non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta, nonché gli altri dati di cui alla predetta istanza. Rispettate tali condizioni, le imprese conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta;
- Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del sopracitato D.A. 91/2011 il quale dispone che per gli anni successivi al 2011 con successivo decreto, da adottare in conseguenza dei fondi annualmente disponibili, saranno determinati i termini di presentazione delle istanze di rinnovo Modello RICIS di cui all'articolo 1, lett. b) nonché di quelle di cui all'articolo 1, lett. a) Modello ICIS del medesimo decreto 91/2011;
- Visto il D.D.G. del Dipartimento Finanze e Credito n. 256 del 10 giugno 2013, pubblicato nella GURS n. 29 del 21/6/2013 emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. n. 11/2009, previa intesa del Dipartimento Programmazione nella qualità di Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 prot. n. 7152 del 16 aprile 2013 con il quale è stata ripartita la somma pari ad euro 30 milioni comunicata dal Dipartimento Programmazione nella qualità di Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 con la precitata nota prot. n.7152/2013 da concedere per l'anno 2013, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della L.R. 11/2009, alle imprese che non hanno ottenuto nell'anno 2012 l'accoglimento dell'istanza per esaurimento dei fondi e, nel caso dovessero residuare somme da destinare per la presentazione di nuove istanze di cui all'articolo 1, lett. a) Modello ICIS del D.A.n.91 dell'1 marzo 2011 e s.m.i;
- Vista la delibera di Giunta regionale n. 258 del 17 luglio 2013 con la quale è stato adottato il PO FESR Sicilia 2007-2013 rimodulato in attuazione del Piano di Azione Coesione terza fase ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE n. C(2013) 4224 del 5.07.13, indicando l'ammontare complessivo delle risorse rese disponibili, oltre che per il PO FESR, per il Piano di Salvaguardia, per il PAC "Nuove Azioni" e per il PAC "Misure Anticicliche".
- Vista la delibera di Giunta regionale n. 259 del 17 luglio 2013 con la quale è stato adottato il Piano di riparto delle risorse del PO FESR Sicilia 2007-2013.
- Vista la delibera di Giunta regionale n. 286 del 7 agosto 2013 con la quale è stato approvato, ad eccezione del paragrafo 5.B.3 "Efficentamento energetico (Start-up patto dei sindaci)", il Piano di Azione e Coesione (PAC) Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche, contenente in particolare la "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo concernenti gli interventi finanziati dalle risorse del Fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione e Coesione", di cui al paragrafo 6, in conformità alla proposta contenuta nella nota del Presidente della Regione prot. n. 12836 del 7 agosto 2013, e relativi atti acclusi, allegato "A" alla presente deliberazione;
- Considerato che i fondi da utilizzare per l'anno 2013 per il rinnovo di cui all'articolo 1, lett. b) del sopra citato D.A. 91/2011 delle istanze non accolte nell'anno 2012 per esaurimento dei fondi stanziati ammontano ad euro trenta milioni;
- Visto l'articolo 1, comma 2, del sopracitato D.D.G. n. 256/2013 che prevede "Le risorse che dovessero residuare, anche a seguito di rinunce, saranno destinate per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, lett. a) Modello ICIS del D.A. n.91 dell'1 marzo 2011 e s.m.i.";
- Visti i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2009, n. 11 che rispettivamente prevedono: "4. Il contributo di cui alla presente legge è riservato prioritariamente, per una quota pari al cinquanta per cento delle risorse annualmente stanziate, alle imprese manifatturiere.

- 5. In ogni caso, una quota pari al venti per cento delle risorse annualmente e complessivamente stanziate è destinata ai contributi per progetti di investimento iniziale delle imprese ubicate in zone agricole svantaggiate.
- 6. Le quote delle risorse discendenti dalle disponibilità che residuano annualmente dalle riserve di cui ai commi 4 e 5 sono impiegate per le finalità di cui alla presente legge secondo i criteri previsti dalla medesima";

Rilevato che nell'anno 2013 sono residuate risorse per un ammontare pari a € 1.009.417,00;

- Considerato che i fondi da utilizzare per l'anno 2013 per le istanze Mod. ICIS di cui all'articolo 1, lett. a) del sopra citato D.A. 91/2011 istanze ammontano a 1.009.417,00 e, nel caso dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, con successivo provvedimento da adottarsi anteriormente alla data di presentazione delle istanze di cui al medesimo articolo 1 lett. a), si provvederà a rideterminare l'ammontare dei predetti fondi.
- Visto il D.Lgs n. 218/2012 in base al quale le disposizioni del libro II del D.Lgs n. 159/2011 sono entrate in vigore il 13 febbraio 2013 e che contestualmente è stato abrogato anche il D.P.R. n. 252/1998;
- Ritenuto pertanto, che si rende necessario provvedere alla specificazione ed all'integrazione degli atti assessoriali attuativi della stessa L.R. 11/2009, alla determinazione per l'anno 2013 dell'ammontare dei relativi fondi, del termine per la presentazione delle istanze di rinnovo Modello RICIS di cui all'art.1, lett b) del D.A. n.91/2011 e s.m.i., nonché del termine di presentazione delle istanze di cui all'articolo 1, lett. a) Modello ICIS del medesimo D.A. n.91/2011.

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che s'intendono integralmente riportate e trascritte:

Art.1

- 1. Nei modelli di presentazione delle istanze ICIS e RICIS, approvati con D.A. n. 91/2011 e s.m.i., il periodo "(qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07 euro) a inviare, contemporaneamente alla trasmissione della presente istanza, al competente ufficio dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e s.m.i, mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;" è così sostituito: "(qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 150.000 euro) a inviare, contemporaneamente alla trasmissione della presente istanza, al competente ufficio dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale delle informazioni antimafia mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;"
- 2. il periodo contenuto nelle istruzioni per la compilazione delle istanze approvati con D.A. n. 91/2011 e s.m.i. "(qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 154.937,07 euro) a inviare, contemporaneamente alla trasmissione della presente istanza, al competente ufficio dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010), la documentazione necessaria per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e s.m.i;

Tale documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale documentazione è costituita dall'apposito certificato di iscrizione presso il registro delle imprese della competente CCIAA, corredato della dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del citato D.P.R. n. 252/1998, secondo le modalità fissate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27.5.1998 e del 23.9.1998. In luogo o ad integrazione di detto certificato può essere prodotta una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, recante le indicazioni di cui all'art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (e precisamente i dati relativi all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalità dei soggetti indicati all'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. n. 252/1998, a seconda delle differenti forme di impresa). Dall'anno 2012, in luogo di detto certificato, deve essere prodotta la sopracitata dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa. Dall'anno 2012, in luogo di detto certificato, deve essere prodotta la sopracitata dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa" è così sostituito:

"(qualora l'importo del credito di imposta da concedere sia superiore a 150.000 euro) a inviare, contemporaneamente alla trasmissione della presente istanza, al competente ufficio dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010), i dati necessari per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale della documentazione antimafia.

Con l'entrata in vigore del libro II del D.Lgs 06/9/2011, n. 159 e s.m.i., la documentazione antimafia deve essere acquisita dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del sopra citato D.Lgs 159/2011, prima dell'utilizzo in compensazione da parte dei beneficiari ammessi ad agevolazione.

La Prefettura – U.T.G. – provvede alla trasmissione al richiedente Dipartimento regionale della documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia).

Il competente Dipartimento, successivamente alla ricezione della documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011, emetterà, nel caso in cui, alla stregua delle risultanze dell'informativa emergano fattori ostativi, il provvedimento di revoca e ne sarà data comunicazione in via informatica al soggetto istante. Qualora non dovessero emergere fattori ostativi ne sarà data comunicazione in via informatica al soggetto istante al fine dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta maturato.

Per quanto sopra, le imprese che presenteranno, dall'anno 2013, istanza di rinnovo o accesso al credito d'imposta,, qualora il credito d'imposta da concedere sia superiore a 150.000 euro, dovranno trasmettere la seguente documentazione debitamente compilata necessaria per la richiesta da parte dello stesso Ufficio regionale delle informazioni antimafia alle Prefetture:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. Lgs.159/2011) redatta dal Rappresentante Legale della società;
- 2) Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (ex art. 85 D. Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari conviventi.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi la richiesta è integrata con:

- 1) Dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della P.A.;
- 2) Dichiarazione sostitutiva del certificato iscrizione alla Camera di Commercio (con le complete generalità anche dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto) redatta dai Rappresentanti Legali della società dichiarazioni sostitutive dei Legali Rappresentanti delle società consorziate.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare sempre l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 dovrà compilare la dichiarazione sostitutiva inerente ai propri familiari conviventi (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

Tale documentazione dovrà essere trasmessa mediante posta elettronica certificata e firma digitale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ad uno dei seguenti Uffici dell'Amministrazione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento Finanze e Credito n.3 del 1 febbraio 2010 (GURS n. 7 del 12 febbraio 2010):

Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Casella di PEC:
creditoimposta.attivitaproduttive@certmail.regione.sicilia.it - nel caso di imprese operanti nei settori di

- cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. n.11/2009 contraddistinti dai codici (ATECO 2007) da 08.11.00 a 72.19.09 di cui all'Allegato elenco della l.r. n. 11/2009;
- Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura Casella di PEC: <u>creditoimposta.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it</u> nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. n.11/2009 contraddistinto dai codici (ATECO 2007) da 10.11.00 a 11.06.00 di cui all'Allegato elenco della l.r. n. 11/2009;
- Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari Dipartimento degli interventi per la pesca Casella di PEC: creditoimposta.pesca@certmail.regione.sicilia.it nel caso di imprese operanti nel settore di cui all'articolo 1, comma 3, della 1.r.n.11/2009 contraddistinto dai codici (ATECO 2007) da 10.20.00 a 10.85.02 di cui all'Allegato elenco della 1.r. n. 11/2009."

Art.2

I modelli di presentazione delle istanze *ICIS* e *RICIS* e le relative Istruzioni di cui al D.A. n. 91/2011 e s.m.i., aggiornati a seguito delle disposizioni di cui al precedente articolo 1 saranno resi disponibili in formato elettronico sul Sito istituzionale della Regione www.regione.sicilia.it.

Art.3

- 1. Secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata L.R. 11/2009 nonché dall'art. 2, comma 2, del D.A.n.91 dell'1 marzo 2011 e s.m.i., per come successivamente modificato ed integrato dai provvedimenti citati in premessa, e riportato nella Circolare assessoriale n.1/2011 e s.m.i. oltre che nelle istruzioni per la compilazione, anch'esse modificate ed integrate dai provvedimenti citati in premessa:
- a) le istanze di rinnovo Modello RICIS di cui all'art.1, lett b) del medesimo decreto assessoriale, da presentare da parte dei soggetti che non hanno ottenuto l'accoglimento nell'anno 2012 per esaurimento delle risorse finanziarie sono trasmesse, per l'anno 2013, dalle ore 10.00 del 4 ottobre 2013 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2013;
- b) le istanze Modello ICIS di cui all'articolo 1, lett. a) del citato D.A. n.91/2011 sono trasmesse, per l'anno 2013, dalle ore 10.00 del 14 ottobre 2013 alle ore 24.00 del 17 ottobre 2013;
- 2. In conseguenza di quanto determinato al comma precedente la data per la fruibilità sul sito dell'Agenzia delle Entrate del prodotto di gestione informatica CREDITOIMPOSTASICILIA è fissata al 23 settembre 2013;
- 3. I fondi da utilizzare per l'anno 2013 per il rinnovo delle istanze Mod RICIS di cui al precedente comma 1 lett. a) ammontano a €.30.000.000,00;
- 4. I fondi da utilizzare per l'anno 2013 per le istanze Mod ICIS di cui al precedente comma 1 lett. b) ammontano a €.1.009.417,00;
- 5. Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse, con successivo provvedimento da adottarsi anteriormente alla data di presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1 lett. b), si provvederà a rideterminare l'ammontare dei fondi di cui al precedente comma 4.

Art.4

Il presente decreto sarà comunicato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato dell'Economia, all'Agenzia delle Entrate ed, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 06/09/2013

L'Assessore per l'Economia

Luca Bianchi